

## CXXII.

## TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — Si continua la discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Nella discussione dell'art. 1 parlano il senatore Finali, il ministro del Tesoro ed il relatore senatore Lampertico — Si approva l'art. 1 — Senza discussione si approvano gli articoli 2 a 7 — Si approva l'art. 8 dopo una dichiarazione del senatore Finali; l'art. 9 è approvato senza discussione — Sull'art. 10 parlano i senatori Finali, Lampertico relatore, il ministro del Tesoro e il senatore Fusco — Si approva l'art. 10 e i successivi fino al 16 incluso — All'art. 17 parla il senatore Saracco a cui risponde il ministro del Tesoro — Si approva l'art. 17 e ultimo del progetto — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge — Senza discussione rinviati allo scrutinio segreto il progetto di legge: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3<sup>a</sup>), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 — Si discute il progetto di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova » (296) — Parlano i senatori Todaro relatore, ed il ministro del Tesoro — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto che è rinviato allo scrutinio segreto — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria, che risulta approvato.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, degli esteri, della guerra, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica ed il ministro Codronchi.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Chigi-Zondadari domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

LEGISLATURA XIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

Ieri, come il Senato rammenta, fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di applicare provvisoriamente, sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti, la Convenzione e le disposizioni annesse ai regi decreti del 6 dicembre 1896, nn. 517, 518, 519 e 520 (allegati A, B, C e D), intesi a garantire la circolazione dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ad accelerarne la riduzione, e ad agevolare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Prego di dar lettura degli allegati indicati in questi articoli.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Allegato A.

*Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 517, che approva la Convenzione 28 novembre 1896 stipulata con la Banca d'Italia.*

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati D, E, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegati Q, R, S);

Veduto il regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'annessa Convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma addì 28 novembre 1896, intesa a garantire la circolazione dei biglietti,

ad anticiparne la riduzione, e ad affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

*Disposizioni per la Banca d'Italia.*

Convenzione.

Questo giorno, ventotto del mese di novembre dell'anno milleottocentonovantasei, in Roma, nella sede del Ministero del Tesoro, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del Tesoro prof. Luigi Luzzatti, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, direttore generale, e dai signori commendatore avv. Vittorio De Rossi, presidente del Consiglio superiore, comm. Luigi Cavallini e comm. Enrico Rossi, vice-presidenti, commendatore Tommaso Bertarelli, segretario, commendatore Giuseppe Balduino e cav. uff. ingegnere Francesco Ceriana, consiglieri, della Banca medesima, si convenne quanto segue, salva l'approvazione rispettivamente del Consiglio dei ministri e del Consiglio superiore della Banca d'Italia:

Art. 1. Salva l'osservanza dell'art. 78 dello statuto, approvato con regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, il capitale sociale della Banca d'Italia sarà ridotto di 30 milioni, senza pregiudizio dei limiti della circolazione concessi dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 2. La Banca anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione, prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, di 34 milioni di lire, nella seguente misura:

12 milioni al 1° gennaio 1897;

11 milioni al 1° maggio 1897;

11 milioni al 1° settembre 1897.

Incominciando dal 1898 il limite della circolazione della Banca d'Italia sarà ridotto di 17 milioni alla fine di ciascun anno, sino a raggiungere il *minimum* di 630 milioni fissato dalla predetta legge 10 agosto 1893.

Art. 3. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica effettiva o equiparata da disposizione di legge, per la circolazione concessa alla Banca, non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 300 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti della Banca, in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 300 milioni, i portatori, a partire dal 1° gennaio 1897; avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irriducibile di 300 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi gli accantonamenti per la Banca Romana in liquidazione;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione della Banca in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile di 300 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 4. La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dalla Banca in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato, di cui all'art. 12 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 5. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 6. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente della Banca d'Italia verso il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale nel Regno.

La Banca d'Italia continuerà i servizi necessari al funzionamento del credito fondiario.

Per eventuali bisogni di cassa, il credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3.50 per cento all'anno.

Tale anticipazione potrà anche esser fatta sopra titoli del fondo di dotazione disponibili a norma dell'art. 8 del presente atto. Per questi titoli l'anticipazione non potrà eccedere la metà del rispettivo valore.

Per le operazioni interne di anticipazione, di cui ai due comma precedenti, la Banca non sarà soggetta a tassa.

Art. 7. I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno alla Banca d'Italia senza onere di tassa.

Il credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di 220 milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà della Banca d'Italia.

La Banca medesima è autorizzata alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri istituti di credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo la Banca godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8. Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

La Banca d'Italia liquiderà per conto del credito fondiario l'eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 9. Oltre al fondo di riserva ordinario

di cui all' art. 11 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale preleverà dagli utili annuali lire 300,000 per costituire, insieme agli interessi accumulati, un fondo di accantonamento da investirsi in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 10. La Banca d'Italia potrà costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.

Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira, ed essa godrà di tutti i vantaggi indicati nell' art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e degli altri che fossero accordati per legge ad istituti di mobilizzazione costituiti secondo le disposizioni di quell' articolo o ai quali la Banca prende parte.

Questa sezione avrà facoltà di emettere speciali titoli ammortizzabili, garantiti dai beni immobili urbani e rustici e dai crediti ipotecari della Banca. Questi titoli saranno trattati, nei riguardi finanziari, come le cartelle per le operazioni indicate nell' art. 7.

Le norme per la costituzione di questa sezione della Banca d'Italia e per l'emissione dei titoli speciali ammortizzabili saranno determinate d'accordo con la Banca in un regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11. La Banca d'Italia affretterà la liquidazione dei titoli attualmente compresi fra le sue partite immobilizzate. La somma liquidata per questi titoli al 31 dicembre 1897 potrà essere convertita in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, in aggiunta alla scorta prevista dall' articolo 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e l' ammontare dei medesimi si riterrà mobilizzato agli effetti della legge.

Art. 12. La Banca d'Italia è autorizzata a impiegare i buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l' ammontare di questo impiego non superi la somma di 50 milioni.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all' articolo precedente, potranno essere destinati come cauzione per il servizio di tesoreria dello Stato, e potranno essere convertiti in un credito permanente della

Banca verso il Tesoro a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 13. Quando, entro l' anno 1897, sulla massa delle partite immobilizzate e delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894 fosse conseguita una somma complessiva di mobilizzazione di almeno 190 milioni, compresa la svalutazione di capitale di cui alla convenzione 30 ottobre 1894 e quella di 30 milioni stabilita nel presente atto, e non compresa la somma da pareggiare cogli accantonamenti annuali; di cui alla convenzione 30 ottobre 1894, la Banca d'Italia, sentito il ministro del Tesoro, potrà impiegare fino a 40 milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull' estero pagabili nelle valute medesime, all' infuori dei limiti previsti dall' articolo 19 del presente atto; e la facoltà di cui agli articoli 11 e 12 precedenti rimane acquisita alla Banca, nel limite di 70 milioni, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche della Banca, o potrà ridurne la somma a condizione di compensare l' Istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell' ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 900,000.

Art. 14. Quando, entro l' anno 1898, sia raggiunta l' ulteriore somma di mobilizzazione, alle condizioni dell' articolo precedente, di 250 milioni, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall' articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per 100 lire.

Art. 15. Quando l' ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di 90 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti

in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica della Banca, in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del presente atto non potranno superare la somma di 20 milioni. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma dell'articolo stesso, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 450,000.

Art. 16. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 45 milioni, verrà meno nella Banca la facoltà dei rinvestimenti della riserva di cui al primo comma dell'articolo 13 e al secondo comma dell'articolo 15 del presente atto, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili della Banca eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 17. Quando la Banca abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni, avrà facoltà di rimborsare agli azionisti 30 milioni versati in osservanza della citata convenzione 30 ottobre 1894. Questo rimborso di una parte del capitale debitamente accertato a forma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 non potrà incominciare se non dopo il quindicesimo anno di vita dell'Istituto e per non più di 6 milioni l'anno.

Art. 18. Agli effetti del bilancio della Banca d'Italia, a cominciare da quello del 1897, sul conto corrente tra questa e la Banca Romana in liquidazione, col bilancio 1897, non saranno liquidati a favore della Banca d'Italia gl'interessi previsti dall'articolo 29 della legge 10 agosto 1893, confermati coll'articolo 1 della ci-

tata convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.

Dal 1° gennaio 1897, il conto corrente medesimo sarà caricato soltanto della spesa da rifondere alla Banca d'Italia per l'onere della tassa di circolazione sopra un valore di biglietti corrispondente allo ammontare del debito della Banca Romana in liquidazione verso la Banca d'Italia, registrato nella situazione del conto corrente al 1° ottobre 1896.

Art. 19. A partire dal 1° gennaio 1897, la Banca d'Italia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'art. 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 20. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione corrispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni e le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 13 (secondo comma), 14, 15 e 16 del presente atto.

Art. 21. Se allo spirare della concessione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, la Banca avrà soddisfatto agli obblighi delle leggi o delle convenzioni vigenti, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 22. La presente Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente Convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nel gabinetto di S. E. il ministro del Tesoro, e venne sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti e dei testimoni intervenuti.

Firmati: LUIGI LUZZATTI.

GIUSEPPE MARCHIORI, VITTORIO DE ROSSI, LUIGI CAVALLINI, ENRICO ROSSI, TOMMASO BERTARELLI, GIUSEPPE BALDUINO, FRANCESCO CERIANA.

BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro; VINCENZO MANCIOLI, capo dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti di emissione, testimoni.

Allegato B.

*Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 518, che approva le disposizioni per il Banco di Napoli.*

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*  
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati *D, R, F, G, I*);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegati *E, S, T*);

Veduto il regio decreto 15 ottobre 1895, n. 619, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro del Tesoro, e dai ministri delle finanze, e di agricoltura, industria e commercio, intese a provvedere al credito fondiario del Banco di Napoli, per garantire la circolazione dei biglietti del Banco e anticiparne la riduzione, e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI  
BRANCA  
GUICCIARDINI.

V. Il Guardasigilli  
G. COSTA.

*Disposizioni per il Banco di Napoli.*

Art. 1. A deroga dell'articolo 6, comma quinto, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, le

cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, saranno produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, attualmente in circolazione, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, saranno ritirate e annullate, e in cambio di esse saranno emesse nuove cartelle di uguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Le cartelle attuali, che non saranno presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro dieci anni dal giorno in cui il cambio sia incominciato, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del Credito fondiario.

Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 2. Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco in circolazione al 1° gennaio 1897 sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento pagabile in due rate semestrali di lire 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione.

Il rimborso delle cartelle sarà fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle sarà inferiore alla pari, il Banco avrà facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni e mediante le annualità determinate all'atto della rispettiva concessione, salve le agevolzze dipendenti dalla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3. A deroga dell'articolo 8, comma nono, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul Credito fondiario (testo unico) ed a partire dal dì 8 dicembre 1896, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli saranno accettate in rimborso dei mutui al valore che sarà determinato per ciascun trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno,

accresciuto di 50 lire. Se il valore medio accertato e da applicarsi sta superiore a lire 450, le cartelle saranno accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 4. Le somme versate al Credito fondiario dai mutuatari in conto capitale, eccedenti la quota di ammortizzazione compresa nell'annualità costante, di che al precedente articolo 2, saranno investite, sino alla totale estinzione dei mutui, in titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale destinato al pagamento degli interessi ed al rimborso di quelle cartelle che rimarranno in circolazione dopo estinti i mutui corrispondenti.

Questo fondo, accresciuto in ragione composta mediante il reinvestimento dei rispettivi interessi, in quanto non occorran per lo scopo indicato, rimarrà vincolato a favore dei portatori delle cartelle, in sostituzione delle ipoteche già assunte per la concessione dei mutui e vincolate allo stesso effetto, in virtù dell'articolo 9, comma 1° della legge 22 febbraio 1885.

Art. 5. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco verso il rispettivo Credito fondiario, e il conto corrente sarà chiuso definitivamente.

La somma liquidata a debito del Credito fondiario per la chiusura di questo conto corrente non produrrà interesse a favore del Banco e sarà rimborsata come segue :

Per almeno 5 milioni di lire mediante cessione di immobili o di crediti ipotecari di pertinenza del Credito fondiario al valore di bilancio.

Per il rimanente, mediante versamento al Banco, da parte del Credito fondiario, dell'ammontare sia della imposta di ricchezza mobile dovuta sugli interessi delle cartelle, sia della tassa dovuta sulla circolazione di queste. Siffatto ammontare sarà abbonato dallo Stato a favore del Credito fondiario e nella misura del 15 per cento R. M. e 1.80 per mille per negoziazione.

Il Banco continuerà il servizio di Cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco potrà concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Credito fondiario, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a lire 3.50 per

cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6. Le somme che saranno versate dal Credito fondiario ai termini dell'articolo precedente, saranno dal Banco di Napoli investite in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale da accrescersi in ragione composta, col reinvestimento degli interessi, in sino a totale copertura del credito accertato sul conto corrente col Credito fondiario al 1° gennaio 1897.

Il Banco di Napoli potrà valersi del credito ancora allo scoperto sul detto conto, per procurarsi anticipazioni intese ad affrettare le sue mobilitazioni. In questo caso il Banco potrà vincolare gli accennati versamenti per costituire l'annualità necessaria al servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle anticipazioni medesime, ovvero per contribuire alla costituzione di quell'annualità.

Il Banco è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni con altri istituti di Credito fondiario. Per siffatte operazioni di mutuo godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 7. Il Banco di Napoli anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dalla legge 10 agosto 1893, in modo che, col primo settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di lire 5,200,000 e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di lire 5,200,000, sino a raggiungere la riduzione totale di 52 milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 190 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'istituto, a condizione che derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 8. Il Banco di Napoli potrà sostituire, temporaneamente, una parte non eccedente la somma di 45 milioni della sua riserva metallica di garanzia dei biglietti in circolazione con ti-

toli italiani di Stato o garantiti dallo Stato al loro valore di Borsa.

A tale effetto, il ministro del Tesoro è autorizzato a ritirare e a immobilizzare nelle casse dello Stato, quelle somme di specie di oro che il Banco intenderà di sostituire con gli accennati titoli fruttiferi.

In cambio delle specie medesime, che diverranno proprietà del Tesoro, saranno forniti dal Banco biglietti di Stato, da emettere nei limiti di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e colle forme indicate agli articoli 9 e 4 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, numero 339.

I titoli acquistati dal Banco di Napoli coi biglietti di Stato ottenuti in cambio delle specie metalliche passate al Tesoro, saranno tramutati in certificati nominativi col vincolo della garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco pel capitale, e i frutti di questi titoli saranno destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione dei biglietti al Tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di specie immobilizzate.

A misura che procederà questo riscatto saranno liberati dal vincolo di cui sopra tanti titoli quanti corrisponderanno al valore delle specie auree riscattate a reintegrazione della riserva.

Art. 9. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica del Banco di Napoli per garanzia dei biglietti non potrà discendere sotto il limite irreducibile di lire 90,500,000 tranne nel caso contemplato al primo comma dell'articolo precedente.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dall'anzidetta garanzia, i portatori, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete di argento di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893, e all'infuori della somma irreducibile indicata sopra;

b) buoni del Tesoro ed altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi i titoli di cui all'articolo precedente liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

Sarà considerato transitoriamente come credito utile agli effetti della copertura della circolazione l'ammontare del credito del Banco verso il rispettivo Credito fondiario, di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Art. 10. Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 31 della citata legge 8 agosto 1895, n. 486, il Banco di Napoli, a partire dal primo gennaio 1898, avrà facoltà d'impiegare sino a venti milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in cambiali e conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime.

Se il Banco profitterà della concessione di cui all'articolo 8 del presente allegato, la facoltà di cui al comma precedente sarà subordinata al riscatto graduale delle specie d'oro passate al Tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato, e non potrà essere esercitata che per una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

Art. 11. La circolazione dei biglietti del Banco di Napoli dovrà essere coperta per intero dai valori descritti nell'articolo 9 del presente allegato, entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato non soggetti al vincolo di cui all'articolo 8, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 12. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 13. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente a operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento l'anno.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguite le ri-

LEGISLATURA XIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1895-97 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1897

duzioni della tassa di circolazione, di cui ai seguenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 14. Quando entro l'anno 1898 sulla massa delle immobilizzazioni e delle operazioni non consentite, accertate dall'ispezione del 20 febbraio 1894 per il Banco di Napoli fosse raggiunta una cifra complessiva di mobilitazione di cinquantacinque milioni, non comprese le somme liquidate in perdita e che dovranno essere coperte con gli utili annuali o con la massa di rispetto ai termini di legge, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e il valore delle anticipazioni di cui all'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per 100 lire.

Art. 15. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidarsi, sia ridotto a non più di trentaquattro milioni, la misura della tassa di circolazione a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco in conformità alle disposizioni dell'art. 10 del presente allegato non potranno superare la somma di quattordici milioni.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà d'investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurre la somma, a condizione di compensare l'Istituto per la diminuzione degli utili che deriverà, con un abbuono corrispondente all'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.

Art. 16. Quando l'ammontare delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di diciassette milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco, eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'am-

montare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 17. Se allo spirare della concessione, di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 18. Le norme per la esecuzione degli articoli 1 a 9 del presente allegato, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa dell'Istituto e del suo Credito fondiario, saranno fissate per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il nuovo regolamento del Banco, da approvarsi per decreto reale, nella parte riguardante il personale, determinerà la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dall'art. 20 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

Allegato C.

*Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 519, che approva le disposizioni per il Banco di Sicilia.*

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (allegati D, E, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 489 (allegati R, S, T);

Veduto il regio decreto 15 ottobre 1895, n. 620, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi ministri per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro del Tesoro, e dai ministri delle finanze, e di agricoltura, industria e commercio, per garantire la circolazione dei biglietti, per anticiparne la riduzione e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate del Banco di Sicilia.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

V. Il guardasigilli

G. COSTA.

#### *Disposizioni per il Banco di Sicilia.*

Art. 1. Il Banco di Sicilia anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in modo che col 1° settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di L. 1,100,000, e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di L. 1,100,000, sino a raggiungere la riduzione totale di undici milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 44 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'Istituto, a condizione che, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica effettiva o equiparata per disposizione di legge, per la circolazione concessa al Banco di Sicilia non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irreducibile di 21 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti del Banco in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 21 milioni, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'Istituto, dedotta la parte destinata per legge a coprire il 40 per cento dei debiti a vista in conformità all'art. 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irreducibile di 21 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione del Banco in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irreducibile di 21 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 3. La circolazione dei biglietti del Banco di Sicilia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato di cui all'art. 8 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 4. La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 5. Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco di Si-

cia verso il proprio Credito fondiario in liquidazione.

Se, chiuso il bilancio dell'azienda del Credito fondiario per l'esercizio 1898, la situazione della liquidazione consenta, senza pericolo o danno del rispettivo servizio, di restituire al Banco una parte delle anticipazioni fatte da questo all'azienda medesima, le somme che saranno così restituite verranno calcolate a deduzione delle partite immobilizzate, e potranno essere comprese nell'ammontare delle mobilitazioni di cui agli articoli 10 a 12 del presente atto.

Il Banco di Sicilia continuerà i servizi necessari al funzionamento del rispettivo Credito fondiario in liquidazione.

Per eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario medesimo potrà ottenere dal Banco anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'art. 12 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3.50 per cento all'anno.

Per queste operazioni interne d'anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6. Con la stessa data del 1° gennaio 1897, l'ammontare della massa di rispetto del Banco sarà ridotta di due milioni. Questa somma sarà imputata a perdita delle immobilizzazioni per la liquidazione del conto corrente verso il Credito fondiario, aumentato da un'ultima erogazione non superiore a L. 300,000.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che per effetto della accennata liquidazione del conto corrente verrà a togliersi dalle immobilizzazioni esistenti, dedotta la somma di 300,000 lire indicata sopra.

Art. 7. I beni attualmente in proprietà del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno al Banco senza onere di tassa.

Il Credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di trentun milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà del Banco.

Il Banco medesimo è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri Istituti di Credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo il Banco godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8. Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di due milioni di lire.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all'art. 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e potranno essere convertiti in un credito permanente del Banco verso il Tesoro dello Stato a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 9. Quando entro l'anno 1897 sulla massa delle partite immobilizzate e delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894 fosse conseguita una somma totale di mobilitazione di almeno sei milioni, compresa la somma portata a copertura del conto corrente del Banco col rispettivo Credito fondiario mediante riduzione della massa di rispetto, e non comprese le somme liquidate a perdita e che dovranno essere coperte ai termini di legge, il Banco di Sicilia, sentito il ministro del Tesoro, potrà impiegare fino a tre milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo della Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime, all'infuori dei limiti previsti dall'art. 13 del presente allegato; e la facoltà di cui al primo comma dell'articolo precedente rimane acquisita al Banco, nel limite di L. 2,500,000, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà d'investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 80,000.

Art. 10. Quando, entro l'anno 1898, sia raggiunta l'ulteriore somma di mobilitazione, alle condizioni dell'articolo precedente, di sette milioni e mezzo, la tassa sulla circolazione sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 11. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di quattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi tre mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del presente allegato, non potranno superare la somma di L. 1,500,000. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma del detto art. 9, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 40,000.

Art. 12. Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di due milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A partire dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

La Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento quando questi non superino il 6 per cento;  
alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di 6 per cento.

Art. 13. A partire dal 1° gennaio 1897, il Banco di Sicilia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'art. 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 14. È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'art. 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni o le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 9 (comma secondo), 10, 11 e 12 del presente allegato.

Art. 15. Se allo spirare della concessione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco di Sicilia avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI

BRANCA

GUICCIARDINI.

Allegato D.

*Regio decreto 6 dicembre 1896, n. 520, che approva le disposizioni generali per agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di Banca.*

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA.

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti i nostri decreti del dì 6 corrente, n. 517, n. 518, n. 519 coi quali si approvano la Convenzione 28 novembre ultimo scorso fra il Governo e la Banca d'Italia, le disposizioni per la sistemazione del Credito fondiario del Banco di Napoli, e i provvedimenti per garantire e ridurre la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quelli per le finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le qui annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dai mini-

stri del Tesoro, delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, intese ad agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di Banca.

Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI  
BRANCA  
GUICCIARDINI.

V. *Il guardasigilli*  
G. COSTA.

*Disposizioni generali.*

Art. 1. Il ministro del Tesoro è autorizzato a ridurre la circolazione dei buoni del Tesoro ordinari, mediante speciali accordi, per virtù dei quali gli Istituti di emissione si impegnino a convertire in un credito verso lo Stato parte dei rispettivi fondi disponibili per l'impiego in titoli, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'interesse a carico dello Stato per siffatta operazione non potrà in nessun caso superare il 3.50 per cento netto l'anno.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno fissate per decreto reale, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Art. 2. A deroga dell'art. 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera *a* dell'art. 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Nel nuovo limite di 600 milioni e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato I alla legge predetta, il ministro del Tesoro, col 1° marzo 1897, è autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino a concorrenza di una somma totale non superiore a 45 milioni di lire, contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di una riserva di monete ita-

liane d'oro e d'argento corrispondente a 44 per cento dei biglietti da emettere.

Di una eguale somma di lire 45 milioni è ridotto l'ammontare complessivo delle anticipazioni che gli Istituti di emissione attualmente sono obbligati a fare al Tesoro.

L'ammontare delle monete divisionali d'argento di conio italiano da immobilizzare per la nuova emissione dei biglietti di Stato non potrà eccedere la somma di 10 milioni.

Art. 3. A deroga dell'art. 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sarà ripartito così:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Banca d'Italia . . . . .   | L. 85,000,000        |
| Banco di Sicilia . . . . . | 5,000,000            |
| Totale . . . . .           | <u>L. 90,000,000</u> |

Art. 4. Sul valore nominale delle nuove cartelle che potranno emettere il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale e il Credito fondiario del Banco di Sicilia per agevolare la mobilitazione di proprietà immobiliari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, e sul valore nominale dei titoli ammortizzabili che potranno essere emessi dalla Banca d'Italia o da Società costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, allo scopo di affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate degli Istituti di emissione, secondo norme da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà dovuto all'erario, per l'intera durata dell'ammortizzazione delle cartelle fondiarie o dei titoli medesimi, un contributo annuo di lire 0.400 per cento, di cui lire 0.075 a titolo di abbonamento delle tasse indicate nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183, e lire 0.325 a titolo d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5. I titoli ammortizzabili emessi in conformità alle disposizioni accennate nell'articolo precedente saranno considerati come cartelle fondiarie agli effetti dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893.

Art. 6. Agli effetti della liquidazione delle rispettive partite immobilizzate, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sentito il ministro del Tesoro, potranno concludere speciali accordi con la Banca d'Italia per la emissione di titoli ammortizzabili ai sensi dei due articoli prece-

denti verso passaggio alla Banca medesima, senza onere di tassa, dei beni o dei crediti ipotecari da servire di base all'emissione dei titoli stessi.

Gli accordi accennati sopra saranno registrati col diritto fisso di lire 1.

Art. 7. I termini di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, sono prorogati al 31 dicembre 1898.

Art. 8. Gli Istituti di emissione, per la riscossione dei loro crediti dipendenti dalle attività immobilizzate, assistiti da titolo esecutivo, potranno valersi, rispetto all'azione immobiliare che loro compete, o che comunque possano esercitare, della procedura privilegiata ammessa per la riscossione delle imposte dirette, regolata dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e successive.

Se il titolo esecutivo sia fondato sopra un effetto cambiario protestato, il protesto deve essere fatto a mezzo di notaio, o, in difetto del protesto, deve essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 307 del Codice di commercio.

Le spese di registro e bollo dovute per gli atti riguardanti le accennate procedure privilegiate sono ridotte alla metà.

Art. 9. La tassa graduale di bollo sulle cambiali è ridotta alla metà a favore della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per le cambiali estere, pagabili all'estero in oro od in valuta a pieno titolo della Unione monetaria latina, che dai medesimi Istituti vengono acquistate e comprese nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti a termini di legge.

Con decreto reale, promosso dai ministri del Tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme, le cautele e le sanzioni per l'attuazione della precedente disposizione.

Art. 10. A deroga dell'art. 4, ultimo comma, della legge 10 agosto 1893, l'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, potrà da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali non esistono sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, potrà essere affidato dalla locale

Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

Visto, d'ordine di S. M.

LUZZATTI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'art. 1° e do facoltà di parlare al senatore Finali.

Senatore FINALI. Quest'art. 1°, come il Senato vede, abbraccia tutto l'insieme dei provvedimenti bancari e finanziari compresi nei quattro decreti reali, a cui corrispondono gli allegati A, B, C e D.

Nel mio discorso di ieri una sola proposta positiva feci che riguarda l'allegato B, poichè questo in particolare dispone pel Banco di Napoli. Ma io non aveva e non ho decisa intenzione di proporre emendamenti, in relazione a quelle idee che ebbi l'onore di esporre.

Anche nella forma usata mostrai di rimettermi al discernimento ed all'equanimità dell'onor. ministro del Tesoro.

Infatti se egli non consente in quei due provvedimenti da me proposti, che al pari de' suoi varrebbero, a mio giudizio, a salvare il Credito fondiario e a reintegrare il capitale del Banco, io non proporrò emendamenti. Lo ripeto, nella forma stessa della mia proposta, mi rimetteva a lui sull'accettare o non accettare il concetto di mantenere il duplice fine, schivando quella che a me pare grave offesa ai diritti stabiliti dalla legge e dal contratto, e togliendo di mezzo la garanzia dello Stato sulle cartelle fondiarie.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io sarò, ne affido il Senato, brevissimo, intendendo che il giusto desiderio dei senatori è quello di venire a una conclusione. Inoltre la controversia è stata agitata così largamente che sentirei rimorso di tornare a riaccenderla.

Ringrazio il senatore Finali dell'adesione preziosa data ai principî informatori di questa legge, e lo ringrazio tanto più che i suoi dubbj si riferiscono soltanto al modo di vincere le dif-

difficoltà che traversa ora il Banco di Napoli, non perchè dissenta da me sulla convenienza di affrontare e di vincere quelle difficoltà, ma perchè a suo avviso un altro metodo avrebbe condotto meglio al fine.

Gli dirò brevemente le ragioni per le quali non potrei accettare l'emendamento che balena dalle sue proposte, ma che con una cortesia di cui lo ringrazio, ha dichiarato che se non posso accoglierlo, rinuncerebbe a formularlo. Le ragioni per me sono evidenti.

Io assicuro l'onorevole Finali che ebbi molte difficoltà a vincere nell'esordio della discussione di questa legge, nell'altro ramo del Parlamento, per difendermi da una obiezione assolutamente opposta a quella che con tanta autorità egli ha messa innanzi.

Colla garanzia dello Stato si è creduto che questo disegno di legge desse perfino troppo ai portatori di cartelle, e se accettassi l'emendamento che mi propone, son sicuro che altre difficoltà ben maggiori si susciterebbero, tali da condurre a un risultato opposto a quello che il senatore Finali desidera.

Infatti ebbi a respingere categoricamente proposte, le quali miravano a ridurre non solamente l'interesse delle nuove cartelle, ma a ridurre in pari tempo il valore capitale di esse da 500 a 450; e non lo feci per quell'alto sentimento di equità che qui era il riflesso del diritto, inquantochè se occorreva nel mio sistema, in questa specie di concordato in cui tutti lasciano e sacrificano qualche cosa, lo Stato, i creditori, i debitori, se occorreva in questa specie di compromesso mettere tutti a contribuzione, non dovevamo dimenticare che oltre a certi limiti finiva il trattamento di giusto rigore e cominciava quello che poteva assumere il carattere, per naturale reazione degli interessi offesi, di aperta ribellione contro i provvedimenti che la legge nostra propone.

La bontà relativa di questo provvedimento, non dico assoluta, sta in ciò di aver corrisposto a quell'equità media che ha trovato l'acquiescimento di coloro che sono i più interessati a ribellarsi contro le nostre proposte, cioè, i portatori della cartelle. Questi, pur riconoscendo che era meglio riscuotere il 4.25 per cento netto invece che il 3.50, accettano con animo non lieto, ma rassegnato, di sostituire le vecchie cartelle a 5 per cento lordo colle nuove a 3.50

netto, perchè in tal modo acquistano anche un frutto sicuro e il rimborso certo del loro capitale.

Ecco perchè si può dire che questi provvedimenti siano stati accolti dalla coscienza pubblica, manifestata dall'opinione di quei paesi dove di questi 140 milioni in cartelle, certamente ve ne sono più che cento e dove il sacrificio dei portatori è sentito di più.

E temo che se mi piegassi alla proposta fatta dall'onorevole Finali, un altro pericolo creerei, quello di sviare dal concetto logico cui si informa questo progetto di legge nella parte che riguarda il credito fondiario.

Siffatti provvedimenti traggono qualità e modo dai rapporti che esistono presentemente fra la azienda fondiaria e quella bancaria dell'Istituto: e sono stati proposti in quanto curando il credito fondiario si difende l'istituto di emissione, perchè io intendo l'intervento dello Stato e la legittima, efficace autorità della legge in favore della circolazione; ma non mi sentirei tranquillo se pagando interamente i portatori di cartelle, lasciassi credere che Governo e Parlamento e autorità della legge cooperino al fine di proteggere il credito fondiario in sé e per sé e non il credito fondiario per le sue attinenze con l'Istituto di emissione.

Perciò non mi dispiace quel sacrificio a cui noi assoggettiamo i portatori di cartelle; esso significa che la legge non interviene per riparare agli errori dell'amministrazione del credito fondiario, giacchè per il credito fondiario del Banco di Napoli e degli altri crediti fondiari aggiunti agli istituti di emissione, noi dobbiamo essere disinteressati e indifferenti. Qui la legge interviene, ripeto, in quanto dobbiamo provvedere all'azienda del Credito fondiario per le sue intime attinenze con l'istituto di emissione.

Ma lasciando da parte queste considerazioni, che mi paiono molto gravi e per le quali crederci non opportuno il proposto emendamento, altre obiezioni sorgono molto più decisive, che comprometterebbero il fine a cui mira questo disegno di legge e ci farebbero di nuovo balenare dinanzi le minacce di quella catastrofe dell'Istituto napoletano che tutti noi vogliamo prevenire e impedire. Mi permetta il senatore Finali che esamini, anche brevissimamente, il valore tecnico del provvedimento che ha

messo innanzi. Consisterebbe, se ho bene inteso, in ciò: nel dare l'entrata della tassa di ricchezza mobile e di circolazione al credito fondiario, il quale per tal guisa potrebbe pagare interamente i portatori delle cartelle, e non vi sarebbe nessuna lesione a danno di questi portatori; mentre si avrebbe la piena sicurezza che sarebbe per intero provveduto al servizio delle nuove cartelle senza pericolo di porre in atto la garanzia finale dello Stato.

Ora tutto il sistema da me proposto ha per base il servizio delle cartelle nuove e la ricostituzione di quella parte di capitale che il Banco ha perduto senza compromettere il pubblico erario, per effetto di quella garanzia che deve agire come leva morale sul prezzo dei nuovi titoli. L'abbandono dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa sulla circolazione dei nuovi titoli è inteso a ridare al Banco 40 milioni delle somme che aveva mutuato allo scoperto al suo Credito fondiario.

In tal guisa si ricostituirà il patrimonio necessario all'Istituto di emissione per dar più salda garanzia al biglietto.

Anche il senatore Finali ammette la necessità di questa ricostituzione patrimoniale; ma la vorrebbe fare autorizzando il Banco ad adoperare a questo scopo altri 20 o 25 milioni delle sue riserve metalliche.

Accettando siffatta proposta non si esce da questo dilemma: o si aggiungono altri 25 milioni alla circolazione della carta governativa, o si consumano 25 milioni di specie metalliche.

Nella prima ipotesi devo dire al mio amico Finali: badiamo bene, che questi 25 milioni di biglietti governativi emessi contro deposito di altrettanto oro presso la Cassa depositi e prestiti non sono emessi per provvedere alla fortuna degli Istituti di emissione, ma per pagare integralmente i portatori di cartelle del Credito fondiario, che non lamentano la riduzione ottenuta, perchè proteste da parte loro non ve ne sono, nè da quelli che più ne rappresentano gli interessi.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, il Municipio di Napoli, i Municipi del Mezzogiorno, la Camera di Commercio di Napoli non votarono che plausi all'indirizzo del ministro che loro sacrificava questi portatori di cartelle!

Ora possiamo noi assumere la responsabilità di emettere 25 milioni di carta governativa di più, non già al fine di provvedere alla riparazione del capitale del Banco che è la nostra cura legittima, ma solo per pagare integralmente i portatori di cartelle del credito fondiario?

Possiamo noi, per dare la differenza fra 3.50 e 4.25 al netto ai portatori di cartelle fondiari, assumere la responsabilità di aggravare d'altri 25 milioni la circolazione di Stato?

Il senatore Finali potrebbe dire: io non intendo di emettere altri biglietti governativi, ma vorrei impiegare soltanto le riserve metalliche a questo intento. In tal caso, io gli dico che se si impiega la somma in valori forestieri, stante la scarsezza del frutto del danaro, dovrà ritardare notevolmente la ricostituzione patrimoniale dell'istituto; ovvero dovrà raddoppiare la somma da investire portandola a 50 milioni. Ma se si aggiunga questa somma all'altra di 45 milioni tutte le riserve del Banco di Napoli avranno perduto la loro destinazione originaria per favorire gli interessi dei portatori delle cartelle fondiari e non per tutelare le ragioni dei portatori dei biglietti.

Che se l'impiego delle riserve si fa in titoli nazionali, si toglie al Banco un prezioso fondo di garanzia e se ne rende difficile la ricostituzione per le oscillazioni del cambio.

Per queste ragioni, che ho esposto sommariamente e richiederebbero una lunga illustrazione per esporre tecnicamente i motivi che mi fanno dubbioso nell'accogliere la proposta del senatore Finali, io lo pregherei vivamente di non insistere come ha già dichiarato nell'esordio del suo discorso ieri e come ha anche dichiarato oggi.

A ogni modo la cosa potrà essere meditata ancora e io credo che se l'opinione del paese e degli uomini competenti venisse nell'idea che la sua proposta sia migliore della mia, in qualunque stadio noi ci troveremo, potremo ritornare su quel punto dell'uso delle riserve metalliche.

Se convenga utilizzare di più le riserve metalliche del Banco è questione aperta, che esamineremo più tardi, ma intorno alla conversione delle cartelle dal 4.25 al 3.50 per cento sono dolente di non poter accettare la sua proposta, ma non posso neppure dargli l'illusione di una dilazione di giudizio, tanto più che dopo

il voto del Senato l'operazione deve essere avviata e risolta in modo irrevocabile.

Ciò che abbiamo fatto corrisponde a quella necessità risultante da un compromesso, la cui natura giuridica fu spiegata al Senato dal relatore Lampertico. Io non potrei accettare qualsiasi emendamento in questo senso se l'amico Finali mi desse il rammarico di presentarlo, ma egli vorrà nella gentilezza dell'animo suo risparmiarmi questo dolore. (*Si ride*).

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io devo fare quattro domande al ministro del Tesoro, anzi al Governo del Re, però saranno brevissime.

Prima domanda. L'articolo 1 parla di disposizioni provvisorie, ma siccome pur troppo corre il detto che il provvisorio è sempre quello che dura maggiormente, e siccome ciò nell'animo di parecchi ingenera un dubbio, mi sembrerebbe utile che il Governo volesse su questo argomento rassicurare.

Questa risposta del Governo potrà parere superflua, poichè già si sa che la Camera elettiva se ne occupa e sarà certamente coadiuvata dal Governo del Re. A ogni modo non nuocerà,

Seconda domanda. Come il Senato sa, fino dal 1881 sussiste una Commissione permanente presso il Ministero del Tesoro, la quale è stata istituita in occasione della legge per l'abolizione del corso forzoso. Questa Commissione ha adempiuto il dovere in verità, molto limitato, di vigilare l'esecuzione materiale di quella legge, per l'erogazione del prestito contratto per l'abolizione del corso forzoso. Quanto all'esecuzione virtuale non fu interpellata che in occasione di provvisori particolari. Era stata anche interpellata sulla legge delle Banche ma senza che nel succedersi dei Ministeri vi si desse seguito.

Le quattordici relazioni che sono state sottoposte al Parlamento da quella Commissione, prego il ministro del Tesoro di volermi prestare attenzione, debbo credere che abbiano esposto il vero stato delle cose e che il silenzio, col quale furono accolte, voglia dire approvazione, tanto più che sono passate incolumi anche a traverso la così detta Commissione dei Sette. Ebbero però anche l'onore di essere citate

senza discussione in relazioni parlamentari. E sta bene.

Nè alla Commissione si può rimproverare di non aver anche preveduto quello che doveva succedere, perchè fino dalla prima relazione si è detto che non bastava avere con una tromba cavata l'acqua dalla nave, se poi la nave si fosse avventurata a perigliose navigazioni.

La Commissione ebbe poi un momento che chiamerei eroico, cioè quando per la esecuzione della legge del 1893 la Commissione ha eseguito fedelmente un celebre ordine del giorno del Senato, il quale è stato detto ordine del giorno *sui generis*, perchè quell'ordine del giorno conteneva disposizioni che il Senato avrebbe anzi voluto che fossero comprese nella legge.

La Commissione quindi ebbe parte nella revisione di tutti gli statuti, di tutti i provvedimenti, di tutte le discipline che la legge del 1893 portava con sè, ed ha adempito fedelmente, puntualmente, esattamente, l'ufficio che le era stato demandato.

Venne poscia un terzo periodo nel quale siamo ora, cioè dopo gli ultimi provvedimenti presi durante un altro Ministero; la Commissione è stata ridotta a semplice Commissione consultiva, ed anzi non a Commissione consultiva la quale venga interrogata di necessità per il suo parere dal ministro del Tesoro, ma soltanto quando al ministro del Tesoro piaccia.

Io protestai, fin d'allora ho cercato d'impedire che questo fosse, ma insomma che vale la mia protesta? La legge è legge.

Però questo importa il gravissimo guaio che sussista cioè una Commissione, la quale tutto il mondo crede, per il titolo che ha, che sia una vera Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione, e non è.

Non è perchè la legge ciò le vieta; non è perchè la legge non le dà alcun ordinamento proprio perchè ciò possa eseguire.

Ora nei provvedimenti definitivi che saranno presi sulla circolazione, io vivamente prego il Governo del Re di porre a ciò rimedio.

Difficilmente ci saranno senatori e deputati che si acconceranno di fare, d'ora innanzi, parte di una Commissione la quale, secondo il titolo che ha, ha da rispondere di gravissimi obblighi, mentre non ha nessun modo di risponderne.

Viene poi un terzo punto, e qui siamo noi

che dobbiamo rispondere alla domanda fattaci dal ministro del Tesoro, come ordineremo l'ispezione.

Io ho detto già ieri in qual modo, cioè che non intendevo che si trattasse d'ingerenza, ma soltanto di vigilanza, e non già di vigilanza commerciale, ma esercitata come funzione pubblica.

Ed anzi, prendendo l'addentellato da alcune espressioni del ministro del Tesoro nel suo discorso dell'altro ieri, io accennai all'idea che secondo i concetti i quali vengono in atto secondo il presente disegno di legge si tratti di un'ispezione automatica.

Prenderò l'esempio dai provvedimenti che si prendono, perchè il livello dell'acqua si mantenga in modo corrispondente ai diritti reciproci dei possessori. O vengono affidati a custodi che aprono e chiudono essi il corso dell'acqua, o vengono attuati mediante porte, che si aprono e chiudono da sè, sono automatici.

Ho accennato ieri come io intendeva che per parte mia questa ispezione fosse ispezione non commerciale, ma ispezione esercitata unicamente come funzione pubblica, come funzione di Governo. E di più accennava pure al modo con cui deve essere esercitata questa ispezione, e cioè in modo non soggettivo, rimesso alla balia degli ispettori, ma oggettivo. Deve ridursi cioè a quelle verificazioni, che colla legge che ci sta dinanzi sono bene determinate.

Si riduce in questo ad ispezione automatica in quanto la efficacia di essa sta nelle stesse disposizioni di legge.

Viene infine l'ultimo punto, e qui ieri ho espressa la mia fiducia che il ministro del Tesoro, con cui non posso mettere in dubbio il pieno consentire del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero di cui fa parte, faccia una dichiarazione esplicita al Senato. Io accennai non essere stato io a fare recriminazioni, mi pare!, contro i decreti-legge che si sono presi dal ministro del Tesoro, consenziente il Governo di cui fa parte. Ma ho anche accennato questo, che se i decreti-legge (io cercherò di essere esattissimo), per necessità di Stato possono essere talvolta necessari, un Governo, come quello che è presieduto dal marchese Di Rudini, deve desiderare che queste necessità di Stato non vi siano. Piuttosto di così affinare le industrie per far decreti-legge, più o meno innocui, un Governo come quello

che ci sta innanzi deve cercare, per quanto gli è possibile, di evitare che queste necessità sopravvengano.

Il ministro del Tesoro, con olimpico cenno, mostrava di aderire a quanto ho detto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sì, sì.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Ed io ne sono lieto, ma però io domando esplicita dichiarazione dal ministro del Tesoro anche sugli altri tre punti, e in modo che dichiari perfettamente consenzienti i suoi colleghi, e particolarmente il presidente del Consiglio dei ministri. Dunque le domande che io faccio al Governo del Re sono queste: prima, quantunque io sappia che sia superfluo domandare quanto dureranno questi provvedimenti, perchè non posso dubitare della solerzia della Camera elettiva e del Governo del Re, tuttavia io esprimo la fiducia che il Governo del Re sia altrettanto persuaso quanto io sono, che importa di definire tutto ciò.

Secondo: che quando verranno presentati i provvedimenti definitivi il ministro del Tesoro, d'accordo coi suoi colleghi, cerchi o di sostituire un'altra Commissione quale essa sia, o almeno di togliere il pericolo, che sussista presso il Ministero del Tesoro una Commissione che secondo il titolo ha gravi obblighi di cui rispondere, mentre nel fatto non ha alcun modo di soddisfare a tali obblighi.

Terzo: che avendo io già ieri dichiarato che questa ispezione debba essere commerciale non già, ma invece esercizio di una funzione pubblica, e avendo su questo già ottenuto l'assenso del ministro del Tesoro, questi tuttavia dichiarò che intende perfettamente la cosa, come io la ho espressa ed in modo che l'esercizio di quest'ispezione la renda, come dissi dianzi, automatica, cioè concerna unicamente l'esecuzione oggettiva in sè e per sè oggettiva, di tutte le discipline che sono la conseguenza di questo disegno di legge.

Finalmente, ed è qui il punto dove io prego che il ministro del Tesoro faccia le sue dichiarazioni, non solo per quel tanto che gli danno obbligo le attribuzioni sue di ministro del Tesoro, ma anche in nome del Governo presieduto dal marchese Di Rudini e di cui fa parte, che senza togliersi la facoltà di fare decreti-legge quando intervengano assolute necessità di Stato, tuttavia la predilezione del Governo sia di mettersi in condizione che questi decreti-legge non

siano necessari; è chiaro? Io spero di sì, e spero che altrettanto chiare saranno le risposte.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il mio amico Lampertico, nella tema di non aver parlato abbastanza chiaro mi ha ripetute due o tre volte le stesse domande rinforzandole con nuova autorità di ragioni. Risponderò, per assecondare la necessità dell'ora, in stile telegrafico.

Al primo punto ha già risposto per me il mio amico, ricordando la solerzia della Commissione della Camera che esamina il progetto definitivo; però gli aggiungo che il più interessato che il progetto definitivo venga discusso sono io, e non rinuncio ad alcuni punti essenziali di esso.

Le discussioni avvenute alla Camera dei deputati e innanzi al Senato, molte cose mi hanno appreso, ne profiterò, ma io non vorrei lasciare la legge mutilata in un punto essenziale. Perciò può star sicuro l'onor. Lampertico che, per omaggio al carattere di questa legge provvisoria, la quale deve avere in alcune parti una sanzione definitiva e per l'interesse pubblico che mi spinge a completarla nei luoghi ove rimase sospesa l'azione del Governo, io sono ardentissimo di giungere alla discussione definitiva. Intorno a ciò, la mia risposta sarà trovata chiara come è stata chiara la domanda sua.

Secondo punto: l'ispezione.

Io ho già detto al Senato come intendo che la vigilanza sugli Istituti d'emissione debba svolgersi e ho chiarito che costituita quella specie di *dipartimento* dell'emissione, l'ufficio dell'ispettore possa esser reso più facile, dovendosi occupare di preferenza delle guarentigie poste a tutela del biglietto. Deve vigilare a che esistano e siano tali da dare affidamento al pubblico che le leggi sulla circolazione, in teoria e nel fatto, sieno pienamente osservate.

Ciò che importa è che il biglietto di Banca, la sola moneta del paese assieme a quello di Stato, abbia il contro-valore nelle Casse degli Istituti; quindi l'ispettore potrà restringere il compito suo a esaminare se le riserve metalliche si compongano delle specie e dei valori esteri dichiarati; se i titoli di Stato o garantiti dallo Stato esistano realmente nella somma indicata dagli Istituti nelle rispettive si-

tuazioni; se, infine, il portafoglio nazionale o straniero, abbia il carattere del portafoglio liquido; cioè, non composto di cambiali ripetutamente rinnovate o riprodotte, senza ricorrere all'esame qualitativo delle firme che sfugge alla competenza di un ufficio governativo di vigilanza bancaria. Il carattere di un portafoglio veramente liquido è quello dato dalle cambiali che in un periodo breve di scadenza si pagano senza rinnovazioni; se l'ispettore vede gli stessi nomi in cambiali che si rinnovano o si riproducono potrà obiettivamente arguire che il portafoglio non è tale da rispondere agli intenti delle guarentigie del biglietto. Così si raggiungerebbe il fine di quella vigilanza automatica, che non degenera in ingerenza e presidia, quale funzione di Stato, la fede pubblica.

Spero che anche questa mia risposta appagherà il relatore.

Infine una terza domanda relativa alla Commissione che altra volta sorvegliava le operazioni per l'abolizione del corso forzoso e oggi sorveglia la continuazione del corso forzoso. (*Si ride*). Il mio amico Lampertico si doleva che anche questa era divenuta una di quelle Commissioni a uso italiano, le quali teoricamente gonfiano le loro attribuzioni esteriori, ma non hanno alcuna potenza sostanziale; assumono delle parvenze di responsabilità che piacciono ai ministri quando vogliono invocarle a loro tutela, e che le Commissioni poi non possono ritorcere contro i ministri, i quali ne trascurano i consigli.

Questa mi pare sia la sostanza delle osservazioni fatte dall'onorevole Lampertico; il quale ricordava l'età d'oro di questa Commissione e ne numerava i lavori compiuti e i suoi titoli alla considerazione pubblica.

Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che non posso improvvisar in questo momento, perchè non ho meditato abbastanza intorno al tema, quali possano essere le funzioni efficaci di una Commissione di tale specie, ma dico che aborro da tutte le Commissioni oziose, vane, appariscenti, simulanti un potere che non hanno, le quali in fiacciscono le responsabilità dei ministri e non presidiano la cura dello Stato; è perciò che nella legge definitiva, dopo cauta meditazione intorno all'argomento, proporrò i provvedimenti che mi parranno necessari. Una sola cosa prometto ed è che non lascerò la Com-

missione quale è oggi, larva di un potere che non esercita e non può efficacemente esercitare, e ben diversa nell'azione dai due periodi efficaci della sua vita.

Veniamo ai decreti-legge. Ieri diceva il mio amico Lampertico che olimpicamente assentii alle sue parole; quando Giove tonante folgorava qui in questa Camera con alta eloquenza, eravamo tutti alzati in tal guisa, che ho potuto fare anch'io un assentimento olimpico (*Si ride*); ma il mio assentimento era cordiale.

Come vuole che noi, invecchiati nelle aeree dottrine del diritto pubblico ci rassegniamo a invaghirci di forme ingegnose di decreti legge e in tal modo a sottrarci a quel sindacato del Parlamento, che è la forza e l'orgoglio degli uomini politici, i quali stimano non solo le istituzioni, ma anche sè medesimi?

Come vuole che io non senta che il pregiudicare un provvedimento ponendolo in atto all'infuori del Parlamento manifesti una specie di attitudine di paura piuttosto che di quel coraggio confidente che dobbiamo avere nei nostri atti, quando li crediamo corrispondenti al bene della patria? Quindi solo un'alta necessità, che mi premeva, ha potuto permettermi quella deviazione, che ho dimostrato al Senato essere stata preceduta da peccati molto maggiori, ma che non cessa di essere sempre nella sua piccolezza un peccatuccio veniale rimpetto a quella integrità delle istituzioni, di cui abbiamo la custodia pel bene della patria e del Re.

E nel dire ciò l'assicuro che sono stato fedele e convinto interprete anche del pensiero dei miei colleghi del Gabinetto, specie del presidente del Consiglio.

Mi duole che il presidente del Consiglio non abbia parlato, perchè saremmo stati consenzienti nella fermezza di questo corretto principio costituzionale, ma il presidente del Consiglio avrebbe dato alla parola del Governo una sanzione e una autorità che mancano alla mia.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Qualche collega amorevolmente mi ha chiesto, perchè quell'idea che io ieri osai mettere innanzi al Senato non l'avessi messa innanzi alla Commissione permanente di finanza; giacchè in questo modo la lucida e completa relazione dell'on. Lampertico avrebbe

potuto renderne conto al Senato, e sottoporla al suo apprezzamento.

Una semplice risposta: ed è che proprio concretai le mie idee durante la discussione avvenuta in Senato; e non avrei quindi potuto esporle prima.

L'onor. ministro del Tesoro con grande cortesia e con la sua alta competenza tecnica e finanziaria ha risposto nei due punti, sui quali si riassumono le mie idee; e che sono stati da lui esposti nettamente.

Uno consiste nel dare al Credito fondiario del Banco di Napoli un beneficio corrispondente in quantità all'esonero che gli si dà col progetto di legge, mediante la riduzione dell'interesse sulle Cartelle fondiarie da 4 25 e 3 50 per cento al netto, che può valutarsi a 1,050,000; e ciò mediante cessione a suo beneficio dell'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione, che secondo il progetto, esso continua a pagare, salvo che per ventiquattro anni egli le versa al Banco di Napoli, anzichè al Tesoro dello Stato.

Siccome al Banco di Napoli verrebbe per tal guisa meno un provento, che è di circa 1 milione e cento mila lire annue da principio, e che gli occorre per rivalersi col tempo e cogli interessi composti del disborso fatto pel proprio Credito fondiario, io proponeva dargli un equivalente compenso coll'allargare la somma delle sue riserve metalliche, da convertirsi in titoli fruttiferi, oltre i 45 milioni già consentiti, invece di rimanere giacenti nelle sue casse.

L'onor. ministro con argomenti, di cui non dissimulo l'importanza ed il valore tecnico, ha apposto delle obiezioni, che a discuterle richiederebbero un tempo, che le circostanze non consentono.

Egli ha fatto le obiezioni, a dir vero, recisamente piuttosto al primo, che al secondo punto; e ha dichiarato che non potrebbe in alcun modo proporre emendamenti.

Invece riguardo alla seconda parte della mia proposta ha detto che potrebbe assumere di studiare, se convenga allargare la somma della riserva metallica, che il Banco di Napoli sia autorizzato a convertire in titoli fruttiferi.

Egli, su questo punto della riserva metallica, da tenere immobilizzata o da rendere fruttifera, ha delle idee molto larghe, per certo più larghe delle mie, come ha manifestato ieri, movendo

anche dei dubbi intorno alla convenienza del tesoro immobilizzato, come avviene dei famosi milioni custoditi nella torre di Spandau.

Io che non vado innanzi, anzi resto indietro di lui in questa idea d'investire milioni togliendoli alle riserve metalliche, non gli debbo fare in questo senso alcuna raccomandazione in generale.

E, rispetto al tema concreto, non gliela faccio neppure; perchè la mia proposta di allargare l'investimento fruttifero delle riserve metalliche del Banco di Napoli partiva da un concetto correlativo alla cessazione dell'introito delle tasse di ricchezza mobile e di circolazione, dovute dal Credito fondiario.

Quindi per le chiarissime e recise dichiarazioni dell'onorevole ministro, venendo meno ogni possibilità che il primo emendamento sia da lui proposto od accettato, non avrebbe neppure ragione di essere il secondo, che era correlativo e compensativo.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non proporrò emendamenti, e nemmeno ordini del giorno; pur dolendomi di non essere riuscito ad evitare, come pareva a me potersi fare, nè la riduzione degli interessi, nè la garanzia dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Per quanto io nel corso dei miei studi giuridici non sia mai arrivato a capire quando il silenzio approvi, e quando no, sarebbe incivile che io domandassi al Governo un'altra dichiarazione sul punto più importante.

Le dichiarazioni che entrano più particolarmente nelle attribuzioni del ministro del Tesoro, le accetto senz'altro, ed accetto anche quelle fatte dal ministro del Tesoro in nome del Governo.

Quanto poi alla Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione, io accetto tutto quello che ha detto il ministro del Tesoro, ma avrei desiderato che egli non conglobasse troppo i diversi periodi che si sono attraversati da questa Commissione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Questo non è il momento.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non è il momento, ma a me anche personalmente preme troppo, perchè non mi sia permessa una brevis-

sima dichiarazione. I signori senatori guardino i loro orologi, vedranno che non occuperà più di un minuto.

Nel primo periodo la Commissione ha adempito il proprio mandato cioè quello di vigilanza sulla esecuzione della legge sul corso forzoso in modo che ebbe sempre il beneplacito del Parlamento.

Nel secondo periodo la Commissione ha adempiuto ad un mandato tutt'altro che facile, quello cioè di portare ad esecuzione, come fosse legge, un ordine del giorno del Senato, per la sua importanza detto *sui generis*, e per cui tutti gli statuti dei Banchi e tutte le discipline le quali oggi regolano la circolazione sono stati rivediti dalla Commissione, che ebbe anche in ciò l'approvazione del Parlamento.

Siamo ora in un terzo periodo in cui la Commissione si trova ridotta ad esprimere solo pareri, ed anche questi solo quando piaccia al ministro del Tesoro di sentirla, mentre al tempo stesso le si dà un titolo per cui si potrebbe credere che fosse nelle sue attribuzioni e in sua balia l'esercitare una vera e propria vigilanza su tutti e ciascuno gli Istituti di emissione, il che non è: la Commissione non ne ha il potere: essa mancherebbe di qualsiasi mezzo per esercitare ufficio simile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo primo.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le decorrenza del diritto di prelazione dei portatori dei biglietti, indicata nel comma 2° dell'articolo 3 della Convenzione colla Banca d'Italia (allegato A), incomincerà, anzichè dal 1° gennaio, dal 1° luglio 1897.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca Nazionale e di quello del Banco di Sicilia sono garantite con le disposizioni contenute negli articoli 6, 8 e 9 della citata Convenzione per la Banca d'Italia (allegato A) e nell'articolo 5 delle disposizioni pel Banco di Sicilia (allegato C). Se ciò non bastasse, le eventuali de-

ficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti della liquidazione prevista negli articoli 13 e 14 della Convenzione con la Banca d'Italia (allegato A) e negli articoli 9 e 10 delle disposizioni per il Banco di Sicilia (allegato C), si intenderanno come mobilizzate le somme effettivamente riscosse con l'alienazione dei titoli di cui agli articoli 7 e 10 dell'allegato A e all'articolo 7 dell'allegato C.

(Approvato).

Art. 5.

Insino a quando non sia definitivamente approvata la legge sui provvedimenti bancari è sospesa la facoltà di emettere i titoli ammortizzabili di cui all'articolo 10 dell'allegato A, nè si concederà la facoltà di fondare l'Istituto di mobilizzazione previsto dall'articolo 19 della legge 10 agosto 1893.

Il Governo del Re ha la facoltà di concedere agli Istituti di emissione una congrua proroga dei termini prescritti per la mobilizzazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il credito permanente di cui nell'articolo 12 della Convenzione con la Banca d'Italia, e nell'articolo 8 dell'allegato C pel Banco di Sicilia, come il credito di cui nell'articolo 1 delle disposizioni generali (allegato D), avrà una scadenza che sarà determinata nello speciale decreto reale qui accennato.

(Approvato).

Art. 7.

Agli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 19 della Convenzione con la Banca d'Italia e degli articoli 9 e 13 dell'allegato per il Banco di Sicilia, gli impieghi ivi previsti non dovranno mai eccedere la proporzione del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle riserve di ciascun Istituto.

Rimangono salvi gli abbuoni e le rispettive riduzioni ai sensi degli articoli 13, 15 e 16 dell'allegato A e degli articoli 9, 11 e 12 dell'allegato C.

(Approvato).

Art. 8.

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione, di cui nel penultimo comma dell'articolo 5 dell'allegato B per il Banco di Napoli, sono rispettivamente di lire quindici per cento e di lire una e centesimi ottanta per mille.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'art. 8 l'onorevole senatore Finali.

Senatore FINALI. Quest'art. 8 è il primo di quelli che riguardano il Banco di Napoli; ed era a questo punto che io avrei dovuto proporre degli emendamenti; ma consentaneo alle mie precedenti dichiarazioni, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 8 delle disposizioni pel Banco di Napoli (allegato B) si sostituisca il seguente:

« Il vincolo continuerà finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti restituiti al Tesoro saranno tolti dalla circolazione ».

(Approvato).

Art. 10.

Nel decreto reale di cui all'articolo 18 dell'allegato B per il Banco di Napoli sarà provveduto anche a disciplinare il riscontro dei bilanci, all'obbligo di non aprire fidi che agli iscritti negli appositi elenchi denominati *castelletti*, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, ed altresì a stabilire gli accordi con gli altri Banchi di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti alle medesime ditte.

Sarà pure provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del Tesoro; per la liquidazione del credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline che saranno emanate a garantire i provvedimenti dati.

Senatore FINALI. Domando la parola!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare:

Senatore FINALI. Quest'articolo, che parla solo del Banco di Napoli, riguarda ad una istitu-

zione, alla quale molti uomini, i meglio versati nelle cose bancarie, danno non piccola importanza.

Un giorno me ne parlava con grande competenza l'onorevole Lancia di Brolo; e da quel giorno in poi ho sempre pensato a quest'affare del castelletto, il quale non è altro che un modo di determinare il fido massimo che si può dare ad un individuo o ad una ditta.

E perchè sia efficace, bisogna che tutti gli stabilimenti che dipendono da un Istituto bancario di emissione siano in corrispondenza tra di loro.

Se la cosa è importante per il Banco di Napoli che ha un certo numero di sedi e succursali, è tanto più importante per la Banca d'Italia che ha un centinaio di stabilimenti.

Quello che avviene oggi in Italia, e che si chiama processo di Como, mette proprio in evidenza la importanza di questo castelletto. Perchè il credito che si faceva apparire di diminuire in capo ad una ditta in un luogo, si andava disperdendo fra vari luoghi, oppure in capo a molte ditte che parevano diverse, ma erano sempre la stessa.

Quindi l'importanza del castelletto può essere maggiore o minore, secondo le idee che si professano in questa materia, ma un'importanza qualunque non gli si può negare.

Ora, se la fondazione di questo castelletto e la sua tenuta in giorno presso gli stabilimenti degli Istituti di emissione ha una importanza ed è una cautela ed una provvida guarentigia, perchè ordinarla solo per il Banco di Napoli e non ordinarlo anche per il Banco di Sicilia; e soprattutto per la Banca d'Italia, la quale avendo un maggior numero di sedi e succursali distribuite in tutte le provincie, corre rischio più facilmente di abbondare nei fidi ad individui o ditte commerciali?

Su questo punto pregherei l'onorevole ministro del Tesoro di dire che cosa egli, nell'alta sua competenza, ne pensa.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io mi associo intieramente al desiderio espresso dal senatore Finali. Son testimonio di disastri, i quali sono succeduti appunto per questo. Qualcheduno che merita un credito per una certa somma e l'ot-

tiene da un Istituto di credito, poi lo chiede per somma eguale a un altro Istituto, e poi ad altri ancora, e poichè fino a quella somma lo merita e ciascuno fa per conto suo, lo ottiene. In tal modo arriva ad avere un credito quattro, cinque e sei volte superiore a quello che veramente merita. E di qui appunto sono succeduti proprio di recente dei grossi guai.

Ora l'istituzione del castelletto è accompagnata da quella cauta disciplina che è scritta nell'articolo 10 del disegno di legge, che cioè la comunicazione reciproca delle notizie dei fidi concessuti può in qualche parte ovviare a tale pericolo.

Gli Istituti di credito son sempre inclinati a dare notizie ottime sul conto delle persone su cui vengono chiesti di informazioni da altri Istituti. Sperano che col credito che ottengano da un altro Istituto paghino quanto è dovuto ad essi. E così gli Istituti tra di loro si trovano in condizioni da nuocersi anzichè giovarsi. Però il principio scritto in quest'articolo di legge mi pare che sia ora accompagnato da un commento autorevole ed efficace quale si è la parola dell'onorevole Finali, e spero che il ministro lo accolga, e dinanzi alle difficoltà che io ho accennate, confido nella sagacia del ministro del Tesoro, che saprà vincerle.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Come ho già dichiarato l'altro ieri, la grande importanza del castelletto sta in ciò che si collega col fido locale ed esclude la possibilità delle sorprese nelle concessioni del credito. Inoltre il castelletto riveduto opportunamente, come si usava in Toscana, onde trae la sua origine, ha anche il vantaggio di costringere a un esame continuo gli amministratori di un Banco intorno al valore del fido che merita un cliente, valore che può cambiare perchè il fido come la moralità umana sono cose ondegianti e diverse. Ora inteso così, come proprio si praticava in Toscana, ha prodotto questo effetto, che le due Banche toscane che sono sparite avevano disseminato con tanta equità e accorgimento il credito, che ebbero le minori perdite fra gli Istituti di emissione in Italia.

Questo studio rigoroso della capacità di credito di ogni cliente conduce anche al necessa-

rio avvedimento di spezzare molto il fido e di non accentrarlo su poche teste privilegiate. Il che rispondeva all'indole dei traffici della Toscana dove la ricchezza è equabilmente distribuita, piuttosto che condensarsi su poche grosse fortune. Oggidì invece siamo giunti a tale punto nel Banco di Napoli che l'ufficio dei fidi non funzionava, cosicchè la direzione del Banco di Napoli non aveva facoltà di sapere se la stessa persona fosse accreditata in più succursali.

Ora l'istituzione del castelletto completata con quella che chiameremo del libro generale dei rischi, rappresentante la capacità di credito di una ditta, è un'istituzione, quando sia opportunamente applicata, utile non solo, ma valida difesa al Banco di Napoli come alla Banca di Sicilia e alla Banca d'Italia.

Io dunque accolgo il voto manifestato dal relatore e se questa legge avrà la fortuna della sanzione del Senato, mi occuperò subito di far funzionare regolarmente ed efficacemente presso il Banco di Napoli l'istituto del castelletto coordinandolo col libro generale dei rischi, in modo che la conseguenza immediata debba essere di escludere i doppi fidi alle stesse persone in più luoghi, e di somministrare il fido al merito reale dei clienti, poi cercherò che un siffatto ordinamento si perfezioni nel Banco di Sicilia, e nella Banca d'Italia, in guisa che mentre questo paese ha tanto peccato per abbondanza e per eccesso di credito, possa passare a un regime di cauta temperanza coordinata con registrazioni esatte e con estimazioni opportune del fido. Un paese può degenerare non solo per angustie di credito, ma anche per eccesso di credito, e io non saprei dire se l'Italia abbia sofferto di più per l'una o l'altra di queste cagioni. (*Approvazioni*).

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FUSCO. Io desidero di rettificare una affermazione, che non mi pare interamente esatta, dell'onor. ministro del Tesoro, il quale ha creduto che mancasse sul Banco di Napoli quel registro generale dei fidi per riscontrare quelli che si possono fare alla stessa persona in varie sedi e succursali.

Io posso affermare con piena cognizione di causa, che da parecchi anni c'è un ufficio di

riscontro dei fidi, per cui, a colpo d'occhio si può vedere se l'individuo stesso ha più fidi in sedi diverse.

Non intendo già impegnare una discussione per questo, ma siccome sarebbe abbastanza primitivo per un istituto di credito e di emissione, che ha avuti e credo abbia tuttavia, circa 300 milioni di biglietti in circolazione, non avere un ufficio come questo di cui si parla, ho creduto mio dovere fare una rettifica e prego l'onor. ministro del Tesoro a non aversela a male.

Parecchie cose ho udito durante questa discussione sul Banco di Napoli, che avrebbero meritata una rettifica, ma me ne sono astenuto per non intralciare la discussione di un progetto che ritengo utile a quell'istituto ed alla economia nazionale. In questo punto speciale però il tacere mi sarebbe parsa una colpa.

E giacchè ho preso per incidente la parola mi sia lecito esprimere il mio pensiero sulla famosa questione del castelletto.

Intendo che è una temerità la mia di dissentire in questo argomento da persone così autorevoli come i senatori Finali e Lampertico e anche dall'illustre ministro del Tesoro.

Il castelletto eravamo oramai abituati da parecchi anni a considerarlo come un istrumento vecchio ed irrugginito, poichè esso immobilizza la misura del credito per ciascun individuo.

Voi potete bensì a priori dire il tale o il tale altro, per sè medesimo, che cosa valga di fronte al credito, ma non potete prevedere la carta bancaria di cui possa essere portatore.

Spiego il mio concetto.

Un individuo sulla piazza di Roma per se stesso è considerato non valere che per 100 mila lire, e quando sarà giunto a questa cifra gli chiuderete la porta del credito.

Ma può bene accadere che nelle mani dello stesso individuo venga della carta bancabile di primo ordine, che porti, per esempio, la firma di Rothschild, o di altri principali banchieri o industriali anche nostrali; che cosa farete? Voi la respingerete poichè è oltrepassato il fido segnato nel castelletto sul capo dell'esibitore! Da ciò si fa manifesto che vi è un altro elemento superiore al proprio credito personale, che non può essere identificato nella persona che porta

i titoli al risconto, e se non tenete conto di questo, obbligherete le carte bancabili di primo ordine di andare al risconto degli istituti di emissione per il tramite indiretto dell'affidato. Se vi si presenta della carta bancaria di primo ordine, sol perchè chi la presenta non è ammesso al castelletto, la respingerete?

Per questo fu smesso il vieto sistema del castelletto. D'altra parte il riscontro delle obbligazioni e delle esposizioni dei commercianti fra tutti gli istituti di emissione è cosa santa, affinché tutti gli istituti sappiano il fido che si è fatto a ciascuno per impedire le moltiplicazioni ed i cumuli di sconto sullo stesso capo; ma che s'immobilizzi il credito col sistema del castelletto è cosa alla quale vorrei che si pensasse molto. Garantiamoci come volete; adottate tutte le precauzioni perchè non si ripetano gli inconvenienti già verificati; ma pensate se questo del castelletto sia il metodo migliore per riuscire.

Io mi sarei guardato dal fare questa ed altre osservazioni, poichè siamo di fronte ad un disegno di legge che per ora è approvato provvisoriamente e meriterà ulteriori studi: nella sede definitiva mi riserbava di mettere in evidenza qualche punto che può meritare emendamento; ma poichè mi pare che si voglia generalizzare un sistema che a me pare pericoloso, io pregherei gli onor. Finali e Lampertico di lasciar correre le cose come stanno, contentarsi dell'impegno che assume il ministro di studiare l'argomento, e vorrei anzi che quest'impegno l'assumesse non solo dall'aspetto di generalizzare l'istituzione del castelletto, ma di esaminare se si debba adottare anche pel Banco di Napoli questo vecchio sistema, o non si possa introdurre qualche altra riforma che mentre garantisca la finalità che si vuole raggiungere di dare il fido a chi lo merita, non lo esponga agli inconvenienti che ho voluto accennare. Sopra tutto poi mi premeva rilevare che un ufficio di risconto presso il Banco di Napoli per tutte le sue sedi circa i fidi esiste già da parecchi anni.

LUZZÀTTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZÀTTI, *ministro del Tesoro*. Io credo che nè il senatore Finali nè l'onorevole relatore,

Lampertico vogliano fare proposte concrete al Senato.

Essi hanno esposto un desiderio, hanno indicato un tema di studio e io lo ho accolto ascoltando questo desiderio e consentendo in questa idea.

Vuol dire che trattandosi di studiare e di proporre dei provvedimenti concreti, le parole esposte ora dall'onor. Fusco saranno anche pesate da coloro che dovranno presentare provvedimenti definitivi.

Egli mi consentirà però che io rimanga nell'ordine delle mie idee intorno al valore del castelletto, nonostante le sue osservazioni importanti sul pericolo di immobilizzare il credito.

Non immobilizza il credito, perchè bisogna distinguere due grandi funzioni del credito nelle Banche di emissione.

Altro è il credito ordinario che si fa dall'Istituto di emissione agli accreditati del luogo nelle ragioni del fido che meritano, fido continuamente riveduto, e che è il più sottoposto a pericoli quando noi lo abbandoniamo all'arbitrio dei Comitati di sconto che si susseguono mutando di persone, onde avviene che il fido di un ammesso nella misura determinata da un Comitato di sconto sia poi disdetto da un altro composto di diverse persone; e altro è il credito riguardante quelle cambiali di primo ordine che per i nomi che portano e segnatamente per il loro carattere, di consueto internazionale, si acquistano come divisa a una ragione inferiore alla ragione di sconto consueta, e costituiscono il nerbo dell'Istituto di emissione perchè è con quelle cambiali che esso alimenta la sua riserva metallica.

In Senato vi sono degli uomini competenti, i quali di queste cambiali hanno avuto occasione di comprarne a decine di milioni. Alludo, a mo' d'esempio, al mio amico Annoni, il quale certo in questi affari procede con criteri ben diversi secondo che deve operare su cambiali di persone accreditate alla Cassa di risparmio di Milano o secondo che acquista delle cambiali di primo ordine costituenti quasi valori internazionali.

Siffatta distinzione concorda l'istituto del castelletto con quella grande libertà pel traffico cambiario che concerne gli effetti di primo ordine, i quali costituiscono un elemento utilissimo per gli Istituti di emissione, giovando

esso alla formazione o alla ricostituzione delle riserve metalliche. Ma rispetto al punto che l'onor. Fusco ha voluto correggere, io accetto le sue osservazioni, e forse sarò stato troppo reciso nel dire che non esisteva il registro centrale dei rischi. Ma egli consenta che gli dica in modo assoluto, e senza tema di essere disdetto, che se il libro dei rischi esisteva nell'Istituto centrale del Banco di Napoli aveva due grossi difetti: era in arretrato e poco consultato dagli amministratori. Un libro dei rischi generali perchè conduca al fine che si propone deve essere una fotografia istantanea di tutte le operazioni che si fanno nel Regno, allora chi sta alla testa di questa specie di ufficio di vigilanza può avvertire e avverte i direttori delle dipendenze che la stessa persona è stata accreditata in più luoghi, che si eccede nei criteri del credito in un luogo o che si è troppo rigidi in un altro. Questo libro o è tenuto al corrente o rappresenta una nuova illusione, che si aggiunge alle altre sulla efficacia del controllo del credito. Ora io ammetto al mio amico Fusco, che il libro dei rischi esisteva presso il Banco di Napoli, ma mi ammetta alla sua volta che non si teneva con quella regolarità necessaria perchè risponda al suo fine. Appunto perciò hanno avuto luogo i guai che abbiamo deplorato anche in questi ultimi tempi, e per effetto dei quali ditte che non meritavano un soldo di fido da nessuna succursale, l'ebbero da parecchie l'una inconsapevole dall'altra, tanto da compromettere la fortuna del Banco in più luoghi. Io credo che questa rettificazione mi sarà ammessa dall'onorevole Fusco, e da ciò trarremo l'augurio che si consolidi questo Istituto e funzioni con grande precisione, cosicchè siano concessi anche al Banco di Napoli i presidi di quegli avvedimenti di credito tanto necessari al funzionamento perfetto della emissione.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Aderisco, anche a nome del senatore Finali, a tutto quello che ha detto il ministro del Tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Agli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato C per il Banco di Sicilia, la massa di rispetto sarà ridotta di due milioni e mezzo.

(Approvato).

#### Art. 12.

I sei milioni di cui all'articolo 9, e i sette milioni e mezzo, di cui all'articolo 10 dell'allegato C, sono rispettivamente portati a 6 milioni e mezzo e 8 milioni.

(Approvato).

#### Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 12 del detto allegato C è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate che rimarranno ancora da liquidare sarà ridotto a non più di due milioni, verrà meno la facoltà di reinvestimento della riserva di cui al primo comma dell'art. 9 e al secondo comma dell'articolo 11, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento ».

(Approvato).

#### Art. 14.

La riserva metallica da immobilizzare nella Cassa depositi e prestiti all'atto della emissione di biglietti di Stato, di cui al secondo comma dell'art. 2 delle disposizioni generali, allegato D, dovrà essere corrispondente al 50 per cento dei biglietti da emettere.

(Approvato).

#### Art. 15.

All'articolo 6 delle disposizioni generali, allegato D, è sostituito il seguente:

« Sopra domanda del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, la Banca d'Italia addiverrà con essi a speciali accordi, da sottoporsi alla approvazione del ministro del Tesoro, per la emissione nel loro interesse di titoli ammortizzabili a sensi ed agli effetti dei due articoli precedenti, verso cessione alla Banca di stabili o di crediti ipotecari, o verso iscrizione ipotecaria, da servire di base alla emissione dei titoli corrispondenti.

« Tali accordi e tutti i relativi atti di vendita, cessione ed ipoteca saranno soggetti alla tassa fissa di una lira ».

(Approvato).

Art. 16.

La facoltà di applicare provvisoriamente l'articolo 8 dell'allegato D è limitata alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo stesso modificato così:

« Sono ridotte alla metà le tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e sentenze per la riscossione dei crediti degli Istituti di emissione dipendenti dalle attività immobilizzate ».

(Approvato).

Art. 17.

Nessun risarcimento sarà dovuto agli Istituti di emissione nel caso di revoca o modificazione, nella approvazione definitiva, delle disposizioni provvisorie applicate in virtù della presente legge.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Sopra questo articolo che è l'ultimo, domando permesso al Senato di rubargli tre minuti anzichè cinque della sua attenzione.

Nell'adunanza della Commissione permanente di finanze alla quale assistevano il presidente del Consiglio ed il ministro del Tesoro, io rivolsi al secondo questa domanda:

« Crede il ministro che una convenzione per sè stessa indiscutibile (com'è quella colla Banca d'Italia, s'intende) possa essere applicata provvisoriamente, sebbene la legge di approvazione porti con sè la dichiarazione di provvisorietà, e resti in parte sospesa, senza il consenso espresso dell'altro contraente? »

Ora io domando al signor ministro del Tesoro, se nel mandare ad effetto alcuni dei provvedimenti che riflettono la Banca d'Italia, non creda, non oserei dire necessario, ma per lo meno conveniente raccogliere il consenso della Banca medesima. Qui siamo in tema di convenzione, ed è evidente che il potere legislativo non può imporre all'altra parte contraente l'accettazione della convenzione stessa quando è stata profondamente modificata, e contiene

disposizioni che turbano di molto l'economia della convenzione stessa.

La Banca d'Italia, supponiamo, può aver preso certi impegni perchè le si prometteva che il privilegio della emissione sarebbe protratto al di là del tempo convenuto. Così può aver aderito alla convenzione nella previsione di poter creare quella tal sezione autonoma che le avrebbe meglio consentito di provvedere alla liquidazione del passato.

Le due cose rimanendo in sospenso, mi pare conveniente che il ministro del Tesoro dica come stanno le cose. Risponderà come crederà meglio, io non insisto oltre; ma mi pare conveniente che la situazione venga chiarita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Mi consentirà il senatore Saracco di dirgli che la sua domanda non può avere in questo momento e in questo luogo un'esplicazione analitica quale egli stesso dalle ultime sue parole accenna a non chiedere.

C'è una responsabilità di governo alla quale non possiamo sottrarci e della quale rivendichiamo le corrispondenti facoltà.

Ma fatta questa dichiarazione io non ho alcuna esitazione nel dire al Senato che quando la Camera introdusse per desiderio della sua Commissione, d'accordo col Governo, alcune modificazioni o esplicazioni alla convenzione colla Banca d'Italia nelle forme determinate negli articoli oggi discussi, e quando la Camera stessa aggiunse qualche altra modificazione io mi feci il dovere di consultare la persona che credeva la più autorizzata a interpretare nella sostanza e nella forma il valore degli accordi stipulati col Governo. E questa persona colla quale esaminai le accennate modificazioni e ne chiarii il valore e la portata, mi ha rilasciato questa dichiarazione: « Sulla domanda rivoltami ecc. ecc. intorno al significato delle modificazioni fatte dalla Camera dei deputati ad alcune disposizioni della convenzione 28 ottobre 1896 posso dichiararle che le modificazioni medesime o sono semplicemente dichiarative o sono tali che a parer mio, dopo i chiarimenti avvenuti, non alterano la sostanza dei patti sottoscritti.

« Il Direttore generale della Banca d'Italia

« MARCHIORI ».

Naturalmente che i patti si stipulano con reciproca lealtà e si osservano con reciproca lealtà.

Quindi mentre la Banca d'Italia non può dichiarar leso il patto, perchè fu sospesa in questo stadio provvisorio, a mo' d'esempio, la funzione della sezione immobiliare per quanto riguarda la emissione dei titoli speciali; ove nello stadio definitivo questa sezione immobiliare non avesse la sua esplicazione completa, potrebbe dichiarare leso il patto e cercare, d'accordo col Governo, altri provvedimenti idonei a raggiungere il fine di più sollecite mobilitazioni.

In quell'occasione avverrà, come è avvenuto per tutte le convenzioni simili, che o si procederà su volontà del Parlamento, a cui in questa materia deve spettare l'ultima parola, a modificare la convenzione con eque transazioni e con opportuni compensi; ovvero i sottoscrittori di essa, e che ad essa sono impegnati, riconoscendo la loro impotenza a farla approvare nella sostanza sua, sapranno come la loro responsabilità dovrà svolgersi dinanzi alla nuova condizione di cose.

Ma fino allora nessuna lesione di patto vi è e rimane piena la libertà dell'esame del Parlamento, come avviene in ogni accordo stipulato dal Governo con altre parti contraenti, che è subordinato sempre alla sanzione del Parlamento, il quale può approvare, può modificare, può respingere.

Altre dichiarazioni allo stato attuale delle cose non devo fare.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Io non domando ulteriori spiegazioni, quantunque ci sia molto a dire intorno alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro.

Mi preme solamente di scagionarmi da un rimprovero, sebbene fatto in modo molto gentile, che io sia stato indiscreto a muovere una domanda su cosa di cui bisogna lasciare al Governo tutta la responsabilità.

Senta, onorevole signor ministro, noi siamo vecchi nel Parlamento; io sono vecchissimo, ma credo di aver sempre inteso dire che quando il potere legislativo approva una convenzione, deve sapere se l'altra parte l'accetta negli

stessi termini coi quali viene approvata: se no, il Parlamento si espone a far cosa che potrebbe essere contraddetta dall'altra parte contraente; ciò che non è bello. In questa materia, i precedenti sono tutti in mio favore, perchè molte volte, prima di approvare una convenzione, si è voluto avere il consenso dell'altra parte contraente.

Così è avvenuto in occasione della legge che approvò le convenzioni ferroviarie. Taluni articoli del contratto furono modificati dalla Camera elettiva, e prima di rendere il voto finale si volle sapere se le Società fossero consenzienti. Ora venuta la volta del Senato era naturale che alcuno chiedesse al Governo qualche spiegazione al riguardo.

Per parte mia, fatte le debite riserve, non domando all'onorevole ministro maggiori spiegazioni.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non ho avuto mai alcuna intenzione di tacciare di indiscrezione nessuna domanda che movesse l'onore. Saracco. Se questo pensiero poteva balenare indirettamente dalle parole mie, io lo ringrazio dell'osservazione fattami, perchè così ho avuto occasione di chiarire meglio il mio animo. Del resto la sua curiosità mi giova.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 17 ed ultimo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

Prego i signori senatori a voler accedere alle urne secondo l'ordine con cui saranno chiamati.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1896, n. 7018 (serie 3<sup>a</sup>), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'Erogazione della parte disponibile del fondo accordato alla legge 20 luglio 1890, n. 7018, (serie 3<sup>a</sup>), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 243).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'autorizzazione di spesa e le disposizioni di cui all'art. 1° della legge 20 luglio 1890, n. 7018, serie 3<sup>a</sup>, per concorsi e sussidi ad opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889, sono estese, nei limiti delle somme disponibili, a favore delle analoghe opere danneggiate o distrutte dalle piene o dalle alluvioni avvenute nel 1896.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le domande di concorsi e sussidi per i danni delle piene dell'autunno 1889 e delle piene ed alluvioni avvenute nel 1896 dovranno essere presentate nel perentorio termine di un anno dalla data della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

**Discussione del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reci-**

**proca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova » (N. 246).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 246).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Signori senatori. Non dovrò spendere molte parole per persuadermi a votare favorevolmente il presente progetto di legge, perchè, come avrete potuto rilevare dalla breve relazione fatta dal vostro Ufficio centrale, esso toglie un'anomalia per l'avvenire in quanto che fa rientrare le provincie venete e mantovana, al pari delle altre provincie italiane, nella convenzione ospitaliera per i poveri di ambedue gli Stati italiano e austro-ungarico, e al tempo stesso ha il vantaggio di liquidare le questioni pendenti del passato. E di questo progetto meritamente va data lode all'attuale Ministero.

Del resto una lunga discussione ne è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento in seguito alla quale vennero modificati gli articoli 2 e 4 del progetto ministeriale con emendamenti che, accettati dal ministro, vennero approvati. Quindi ora si dovrà discutere e votare il progetto in discorso quale è stato modificato dalla Camera.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non so se gli schiarimenti chiesti dal signor senatore Todaro si riferiscano alla parte che riguarda il Tesoro, cioè se siano questioni tecniche o finanziarie di spedalità ecc. perchè in tal caso potrei rispondere io.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Il progetto di legge riguarda appunto il ministro del Tesoro, e lo riguarda per due cose: prima perchè il pagamento degli arretrati allo Stato austro-ungarico

nell'interesse dei comuni del mantovano e del veneto, dovrà farlo il Governo in due rate annuali; e in secondo luogo il Governo si dovrà poi rimborsare dai predetti comuni in quindici rate annuali, come risulta dalle modificazioni apportate agli articoli 2 e 4.

Si aggiunge inoltre che all'art. 2 del progetto ministeriale era precisata la somma da pagarsi in lire 580 mila, mentre nelle modificazioni apportate dalla Camera, si volle lasciare indecisa la somma per quella che sarà; poichè pare che essa resti molto al di sotto.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il Ministero nell'altro ramo del Parlamento, a titolo di equità ha accettato l'art. 4; veramente a rigor di cose il debito dei comuni era inteso che avrebbero dovuto rimborsarlo interamente; ma i rappresentanti legittimi di queste provincie mettevano innanzi un autorevole parere del Consiglio di Stato, a tenore del quale, in un caso particolare, si poneva in dubbio il valore di questo debito che i comuni dovevano pagare allo Stato per il rimborso delle spese di spedalità; e allora si pensò che, piuttosto che andare in lite continua, piuttosto che mettere in dubbio la fissità di questi bilanci che non si trovano in liete condizioni e a cui capita addosso un nuovo carico, convenisse fare una specie di transazione fra il Tesoro e i comuni e da ciò l'origine dell'art. 4 che io ho accettato appunto per dar pace e stabilità ai bilanci di quelle provincie.

Pregherei il Senato di consentire il suo voto a questo art. 4, che riguarda una di quelle transazioni che, non trattandosi di somme cospicue, mette pace ad antichi litigi e dà stabilità ai bilanci.

Senatore TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO, *relatore*. Il ministro del Tesoro accetta gli articoli quali furono modificati dall'altro ramo del Parlamento, ed io non devo fare altro che ringraziarlo di questa sua deferenza, mentre, ripeto, do lode grandissima al Governo di avere tolto una anormalità grave che esisteva ancora, e che in tal modo per l'avvenire viene tolta.

Quindi prego il Senato di votare gli articoli di questo disegno di legge quali sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata, con decorrenza dal giorno in cui sarà munita delle debite ratifiche, la convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna a dì 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Colonna-Avella di dar lettura della Convenzione cui questo articolo si riferisce.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

#### CONVENTION

Entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie sur l'assistance gratuite réciproque des malades indigents.

A fin de régler d'une manière plus précise l'assistance à prêter aux sujets italiens tombés malades en Autriche ou en Hongrie et, réciproquement, aux sujets autrichiens ou hongrois tombés malades en Italie et désirant, en particulier, étendre à tout le Royaume d'Italie les effets des déclarations échangées en 1861 entre le Royaume de Sardaigne et l'Autriche concernant le traitement gratuit réciproque des malades indigents, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Chacune des Parties contractantes s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux, soient traités à l'égal de ses propres ressortissants, jusqu'à ce que leur repatriement puisse être effectué sans danger pour leur santé ou celle d'autre personne.

Art. 2. — Les frais de ces secours et de ces soins ainsi que ceux de l'enterrement ne seront pas réclamés aux Caisses de l'Etat, des Provinces ou des Communes, ni à quelque autre Caisse publique de l'Etat auquel la personne secourue appartient.

Art. 3. — Le remboursement des frais en question ne pourra être réclamé que dans le cas où la personne assistée elle-même ou d'autres personnes, obligées en son lieu et place en vertu des lois en vigueur, sont en état de répondre à ses frais.

A cet effet chacune des Parties contractantes s'engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à prêter à l'autre Partie l'appui admissible aux termes de la législation du Pays, afin que ces frais, qui seront calculés d'après les taxes en usage, soient remboursés à qui de droit.

Art. 4. — Les frais qui jusqu'à la date où le présent arrangement entrera en vigueur, auront été occasionnés aux hôpitaux des Provinces vénitiennes et de Mantoue par le traitement des malades indigents, sujets autrichiens ou hongrois ou aux hôpitaux autrichiens et hongrois par le traitement des individus indigents ressortissants des dites Provinces italiennes, seront remboursés par les gouvernements respectifs d'après le système observé jusqu'à présent.

Art. 5. — Le terme de la mise à exécution du présent arrangement sera fixé de commun accord dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des Parties contractantes auront été accomplies.

Il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes aura annoncé — une année d'avance — son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, en double expédition, le 25 juin 1896.

Pour l'Italie:

*L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi  
d'Italie auprès de Sa Majesté Impériale  
et Royale Apostolique:*

NIGRA.

(L. S.)

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

*Le Ministre  
des affaires étrangères  
d'Autriche-Hongrie:*

GOLUCHOWSKI.

(L. S.)

## PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature de la présente convention concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents, les soussignés sont convenus de déclarer au nom des Parties contractantes qu'il est bien entendu entre Elles que le remboursement réciproque des frais visés par l'article IV de la présente convention, pourra s'effectuer à deux échéances distantes d'un an l'une de l'autre.

Fait à Vienne, en double expédition, le 25 juin 1896.

Pour l'Italie:

*L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi  
d'Italie auprès de Sa Majesté Impériale  
et Royale Apostolique:*

NIGRA.

(L. S.)

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

*Le Ministre  
des affaires étrangères  
d'Autriche-Hongrie:*

GOLUCHOWSKI.

(L. S.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 col quale si approva la Convenzione testè letta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'articolo 4 di detta convenzione il Governo del Re è autorizzato a provvedere in due rate annuali al pagamento dei crediti degli ospedali austro-ungarici per mantenimento e cura degli infermi poveri veneti e mantovani, quali crediti saranno costituiti dalle somme che risulteranno tuttora insoddisfatte nel giorno in cui entrerà in vigore la convenzione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

A tale scopo sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno la somma di lire 280 mila per l'esercizio 1896-97 e in quello del 1897-98 verrà iscritta la somma a saldo che risulterà dalla liquidazione definitiva delle contabilità concernenti i crediti suindicati.

(Approvato).

## Art. 4.

I comuni delle provincie venete e di Mantova saranno tenuti a rimborsare in quindici rate annuali, a partire dal 1898 e senza interessi, i due terzi delle somme pagate dallo Stato a termini della presente legge pei rispettivi malati poveri curati negli ospedali austro-ungarici. (Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Votanti. . . . .   | 184 |
| Favorevoli . . . . | 148 |
| Contrari. . . . .  | 36  |

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

## I. Discussione del progetto di legge:

Modificazione alla legge 1° marzo 1886 pel riordinamento dell'imposta fondiaria (N. 257).

## II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Erogazione della parte disponibile del fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, n. 7018 (serie 3<sup>a</sup>), a favore dei danneggiati dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 1896 (N. 243);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero austro-ungarico e alle provincie venete e di Mantova (N. 246).

La seduta è tolta (ore 17 e 40).